

**Discarico 2012: Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno**

**1. Decisione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" per l'esercizio 2012 (C7-0340/2013 – 2013/2252(DEC))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Impresa comune<sup>1</sup>,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno"<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
- visto il regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno<sup>5</sup>,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>6</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 369 del 17.12.2013, pag. 57.

<sup>2</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3.

<sup>6</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 108,
  - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0202/2014),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio 2012;
  2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno", al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

---

<sup>1</sup> GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

**2. Decisione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 sulla chiusura dei conti dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" per l'esercizio 2012 (C7-0340/2013 – 2013/2252(DEC))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Impresa comune<sup>1</sup>,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno"<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
- visto il regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno<sup>5</sup>,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>6</sup>,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 369 del 17.12.2013, pag. 57.

<sup>2</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3.

<sup>6</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

<sup>7</sup> GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

in particolare l'articolo 108,

- visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0202/2014),
1. approva la chiusura dei conti dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" per l'esercizio 2012;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno", al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

**3. Risoluzione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" per l'esercizio 2012 (C7-0340/2013 – 2013/2252(DEC))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti i conti annuali definitivi dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" relativi all'esercizio 2012,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Impresa comune<sup>1</sup>,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 185,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno"<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
- visto il regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'impresa comune Celle a combustibile e idrogeno<sup>5</sup>,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>6</sup>,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo

---

<sup>1</sup> GU C 369 del 17.12.2013, pag. 57.

<sup>2</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3.

<sup>6</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 108,

- viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di scarico,
  - visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0202/2014),
- A. considerando che l'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (l'"Impresa comune") è stata istituita nel maggio 2008 quale partenariato pubblico/privato dal regolamento (CE) n. 521/2008, per un periodo che avrà termine il 31 dicembre 2017, per concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali e facilitare in tal modo ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida introduzione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno;
- B. considerando che il regolamento (CE) n. 521/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1138/2011;
- C. considerando che i membri dell'Impresa comune sono l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, il Gruppo industriale mondiale per le nuove energie (NEW-IG) e il Gruppo di ricerca (N.ERGHY);
- D. considerando che il contributo finanziario massimo dell'Unione all'Impresa comune per l'intero periodo è pari a 470 000 000 di EUR, finanziati dalla dotazione del Settimo programma quadro di ricerca, dei quali la parte destinata ai costi amministrativi non deve eccedere i 20 000 000 di EUR;
- E. considerando che il NEW-IG dovrebbe contribuire ai costi amministrativi in misura del 50%, mentre il N.ERGHY dovrebbe contribuirvi per un dodicesimo, e che entrambi dovrebbero contribuire al finanziamento delle attività operative mediante contributi in natura pari almeno al contributo finanziario dell'Unione;

### ***Bilancio e gestione finanziaria***

1. rileva che, a giudizio della Corte dei conti, i conti annuali dell'Impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2012 nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
2. si compiace del fatto che l'Impresa comune abbia ricevuto dalla Corte dei conti un parere senza riserve per quanto attiene alla legittimità e alla regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti, dopo aver ricevuto, per il 2011, un giudizio con rilievi su questi aspetti; invita l'Impresa comune a proseguire gli sforzi intesi a garantire una sana gestione finanziaria e a continuare nel rispetto dei principi di bilancio;
3. rileva che il bilancio definitivo dell'Impresa comune per l'esercizio 2012 comprendeva stanziamenti d'impegno per 83,3 milioni di EUR e stanziamenti di pagamento per 56,9

---

<sup>1</sup> GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

milioni di EUR; rileva altresì che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 99,4% e dell'83,1%;

4. prende atto del fatto che il conto di risultato provvisorio dell'esecuzione del bilancio per il 2012 alla fine di tale esercizio indicava un risultato di 8,2 milioni di EUR, con entrate pari a 58,3 milioni di EUR, cui si aggiungono il risultato di bilancio dell'esercizio 2011, 7,5 milioni di EUR, compensato con 55,2 milioni di EUR di pagamenti e 2,4 milioni di EUR di riporti;
5. osserva che gli inviti a presentare proposte banditi nel 2008, 2009, 2010 e 2011 hanno dato luogo a convenzioni di sovvenzione per un totale di 295 milioni di EUR e, nel 2012, è stato bandito un quinto invito per 78 milioni di EUR;
6. sottolinea che questi importi rappresentano il 67% e il 18% rispettivamente del contributo massimo dell'Unione all'Impresa comune per le attività di ricerca e che nel gennaio 2013 è stato bandito un sesto invito a presentare proposte per l'importo restante (68,5 milioni di EUR); prende atto dei progressi compiuti a livello dell'esecuzione del bilancio;

#### ***Gestione della tesoreria***

7. evidenzia che, a fine dicembre 2012, la tesoreria e gli equivalenti tesoreria ammontavano a 12,3 milioni di EUR; rileva che tale situazione è in contrasto con il principio del pareggio di bilancio; ricorda all'Impresa comune la necessità di intraprendere azioni concrete per raggiungere il pareggio di bilancio e la esorta a porre in atto, congiuntamente alla Commissione, tutte le misure necessarie per minimizzare i saldi di cassa detenuti sul conto fino ai livelli prescritti, nei limiti previsti dalle convenzioni di finanziamento concluse con la Commissione;

#### ***Sistemi di controllo interno***

8. osserva che la struttura di audit interno ha effettuato un audit sui controlli ex ante per appurare l'ammissibilità delle spese dichiarate e dei relativi pagamenti, e ha prestato vari servizi di consulenza, tra cui la preparazione e la partecipazione alle campagne di comunicazione dell'Impresa comune su argomenti di controllo finanziario e di audit;
9. si compiace del fatto che, durante il 2012, l'Impresa comune abbia finalizzato il piano di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro;
10. si rammarica che i curricula vitae dei membri del Consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo non siano disponibili al pubblico; invita l'Impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; esorta l'Impresa comune a sviluppare e adottare una politica globale di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;
11. ritiene che un elevato livello di trasparenza sia un elemento fondamentale per ridurre il rischio di conflitti di interessi; invita pertanto l'Impresa comune a rendere disponibili sul suo sito web la sua politica e/o le sue modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e le relative norme di attuazione, nonché l'elenco dei membri dei consigli di direzione e i loro curricula vitae;
12. invita la Corte dei conti a monitorare le politiche dell'Impresa comune per quanto riguarda la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi redigendo una relazione

speciale sull'argomento in tempo per la prossima procedura di scarico;

### ***Altre questioni di gestione***

13. sostiene i miglioramenti proposti dalla Corte dei conti al sistema di monitoraggio e presentazione dei risultati avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

### ***Aspetti orizzontali delle imprese comuni europee nel settore della ricerca***

14. constata che l'approccio di audit adottato dalla Corte dei conti include procedure analitiche di audit, una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo, e verifiche delle operazioni a livello dell'Impresa comune, ma non a livello dei membri o dei beneficiari finali di quest'ultima;
15. rileva che le verifiche a livello dei membri o dei beneficiari finali sono effettuate dall'Impresa comune o da società di audit esterne ingaggiate e controllate dall'Impresa comune;
16. valuta positivamente la relazione speciale della Corte dei conti n. 2/2013: "La Commissione ha assicurato un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?", in cui la Corte dei conti valuta se la Commissione abbia garantito un'attuazione efficiente del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ);
17. constata che l'audit ha riguardato anche l'istituzione delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC);
18. condivide le conclusioni della Corte dei conti secondo cui le ITC sono state istituite per sostenere investimenti industriali di lungo termine, in particolari settori di ricerca; rileva, tuttavia, che ci sono voluti in media due anni per conferire l'autonomia finanziaria a una ITC e che la Commissione rimane di solito responsabile per un terzo della durata operativa prevista delle ITC;
19. rileva inoltre che, secondo la Corte dei conti, alcune ITC hanno conseguito risultati particolarmente positivi nel coinvolgere nei loro progetti le piccole e medie imprese (PMI) e che queste ultime hanno beneficiato di quasi il 21% dei finanziamenti erogati dalle ITC;
20. richiama l'attenzione sul fatto che le risorse totali indicative ritenute necessarie per le sette imprese comuni europee di ricerca istituite sino ad oggi dalla Commissione a norma dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – con la significativa eccezione dell'Impresa comune Galileo – ammontano, per la loro durata, a 21 793 000 000 EUR;
21. rileva che le entrate preventivate totali delle imprese comuni per il 2012 ammontavano a circa 2,5 miliardi di EUR, vale a dire circa l'1,8% del bilancio generale dell'Unione per il medesimo esercizio, mentre approssimativamente 618 milioni di EUR provenivano dal bilancio generale (contributi in contanti della Commissione) e circa 134 milioni di EUR sono stati messi a disposizione dai partner industriali e dai membri delle imprese comuni;
22. osserva che le imprese comuni impiegano 409 agenti permanenti e temporanei, pari a

meno dell'1% di tutti i funzionari dell'Unione autorizzati nel suo bilancio generale (tabella dell'organico del personale);

23. rammenta che il contributo complessivo dell'Unione ritenuto necessario alle imprese comuni per la loro durata è pari a 11 489 000 000 di EUR;
24. invita la Corte dei conti a procedere a un'analisi esaustiva delle ITC e delle altre imprese comuni in una relazione distinta, tenuto conto degli ingenti importi in gioco e dei rischi – in particolare di immagine – che esse comportano; ricorda che in passato il Parlamento ha chiesto che la Corte dei conti elaborasse una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni di garantire, unitamente ai loro partner privati, un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; rileva che le imprese comuni dovrebbero garantire finanziamenti per investimenti industriali di lungo termine e incoraggiare l'aumento degli investimenti privati destinati alla ricerca.